



## COMUNE DI PAVIA

**Oggetto: Riapertura dei mercati comunali nelle giornate feriali.**

**Periodo 22/06/2020 – 30/06/2020. Misure temporanee preventive per fronteggiare l'epidemia COVID-19. Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 12/06/2020, n.566. Sospensione della vendita di beni usati attinenti all'abbigliamento e alle calzature sulle aree pubbliche.**

### IL SINDACO

Visto l'art 50, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

#### Richiamati:

- ✓ la deliberazione del Consiglio dei ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza igienico-sanitaria per COVID-19;
- ✓ il d.l. 16/05/2020, n. 33 recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e in particolare il comma 14 dell'art. 1, che consente lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali “*nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali*”;
- ✓ il d.p.c.m. 11/06/2020, ad oggetto “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- ✓ i protocolli condivisi a livello nazionale e riportati rispettivamente in allegato al d.p.c.m. 11/06/2020, con particolare riferimento all'allegato 9 recante “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020. Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*” e alla scheda tecnica “*Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)*”;
- ✓ l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 12/06/2020, n. 566, ad oggetto “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art.1, comma 6, del decreto legge 16 maggio 2020, n.33*”;
- ✓ l'allegato 1 alla suddetta ultima ordinanza regionale, avente efficacia a tutto il 30/06/2020, ad oggetto “*Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 – Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative*”, con particolare riferimento alla scheda tecnica

U  
COMUNE DI PAVIA  
Comune di Pavia  
Protocollo N.0050641/2020 del 19/06/2020



“Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)”;

- ✓ il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 17/12/2015, n. 56, efficace ai sensi di legge;

**Premesso che:**

- ✓ il richiamato allegato 1 all’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 12/06/2020, n. 566 prescrive la necessità che i Comuni assicurino alcune misure organizzative, tra cui di particolare rilevanza ai fini logistici:
  - la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
  - la verifica, mediante adeguati controlli, dell’utilizzo delle mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
  - maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l’altro di almeno un metro;
  - individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- ✓ sempre il richiamato allegato 1 all’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 12/06/2020, n. 566 indica che, ove ne ricorra l’opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati;
- ✓ la situazione dei mercati comunali è quella sotto riportata, con l’avvertenza che in ognuno di essi viene esercitata, fra le attività non alimentari, l’attività di vendita di beni usati, e che la loro disciplina non può oggi essere desunta *sic et simpliciter* dal relativo regolamento comunale, ma deve necessariamente tenere conto e adeguatamente valorizzare le misure di prevenzione del rischio da COVID-19, le quali sono contenute nelle fonti di regolazione imperative richiamate, che si impongono come tali stante il loro carattere derogatorio, sulle fonti regolamentari interne:

Mercato di Piazza Petrarca

- la localizzazione del Mercato di Piazza Petrarca e la relativa superficie normalmente occupata non consentono una distribuzione delle attrezzature relative a tutti i titolari di posteggio, nel rispetto del suddetto protocollo regionale “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)” parte dell’allegato 1) all’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 12/06/2020, n. 566;
- in considerazione delle suddette misure generali, del contesto urbano, logistico e ambientale, la frequentazione, al fine di evitare assembramenti e assicurare il distanziamento interpersonale nell’area mercatale, è stata individuata la cosiddetta area “*ex Cattaneo*” come idonea al ricollocamento di parte degli operatori titolari di posteggio del mercato di Piazza Petrarca, nello specifico tutti gli operatori non alimentari;



- tutti gli operatori alimentari titolari di posteggio in Piazza Petrarca, usufruiranno invece dell'area della stessa piazza in relazione ai necessari allacciamenti e scarichi legati alla conservazione alimenti, nonché n. 2 posteggi alimentari isolati di Viale Matteotti/Allea attualmente interessata dalla pista ciclopedonale realizzata nell'ambito delle azioni conseguenti all'emergenza epidemiologica in corso;

#### Mercati rionali

- i mercati rionali di "Piazzale Torino" (che si svolge nella giornata del sabato) e quello di "Piazzale Caduti del Lavoro/Via Olevano" (che si svolge nella giornata del martedì), in relazione all'area occupata e al numero di operatori partecipanti, consentono di mantenere la distribuzione delle attrezzature a tutti i titolari di posteggio nel rispetto del suddetto protocollo regionale "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)" parte dell'allegato 1) all'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 12/06/2020, n. 566;

#### **Considerato che:**

- la suddetta Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 12/06/2020, n. 566 conferma la necessità di dare assoluta prevalenza, agli effetti del contenimento del contagio da COVID-19, alla misura del distanziamento sociale e all'utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e analoghe protezioni delle vie aeree, imponendo quindi di mantenere alcune limitazioni già poste in essere, soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla ulteriore diffusione del contagio e di adottare alcune misure ulteriori rispetto a quanto disposto con i provvedimenti statali;
- l'art. 1, comma 14 del d.l. 16/05/2020, n. 33 prevede testualmente che, salve le misure di prossimità e di distanziamento sociale (misure *omnibus*), "le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16";
- il pertinente protocollo regionale "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)" parte dell'allegato 1) dell'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 12/06/2020, n. 566 individua misure generali, competenze dei Comuni, nonché misure a carico dei del titolare del posteggio, e dunque dell'operatore economico titolare della licenza commerciale;
- gli effetti della suddetta ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 12/06/2020, n. 566 si producono fino a tutto il 30/06/2020;
- in modo del tutto consequenziale il termine finale della presente ordinanza sindacale (ordinanza ordinaria) segue quello della richiamata ordinanza del Presidente della Regione Lombardia, talché essa cessa il proprio effetto, il 30/06/2020 incluso;
- la rimodulazione, ove effettuata, della disposizione dei posteggi entro le aree mercatali sopra citate consente un equo contemperamento degli interessi degli operatori economici (art. 41 Cost.) con il superiore valore della preservazione della salute previsto dall'art. 32 Cost., e, pertanto, appare adeguata e proporzionata, sospingendosi nella direzione tracciata in via generale dall'art. 1 del d.l. 16/05/2020, n. 33;
- la vendita di beni usati attinenti all'abbigliamento e alle calzature non garantisce *a priori* il rispetto delle prescrizioni in materia di profilassi del rischio da COVID-19, imponendo, in base al principio di prevenzione, la misura, peraltro prevista dal pertinente protocollo



regionale attrezzature a tutti i titolari di posteggio nel rispetto del suddetto protocollo regionale "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)" parte dell'allegato 1) dell'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 12/06/2020, n. 566;

- la presente ordinanza sindacale attualizza, adattandoli al contesto ambientale di Pavia, i contenuti prescrittivi delineati dall'art. 1 del d.l. 16/05/2020, n. 33 e opera entro i limiti del pertinente protocollo regionale annesso all'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 12/06/2020, n. 566;

**Ritenuto:**

- ✓ di consentire lo svolgimento del mercato da parte degli operatori titolari di posteggio del mercato di Piazza Petrarca come segue:
  - a) in Piazza Petrarca presenza dei soli operatori alimentari in tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 14:00 con n. 21 posteggi (compresi i produttori agricoli e i n. 2 posteggi isolati di Viale Matteotti/Allea interessata dalla nuova pista ciclopedonale) a far data da lunedì 22/06/2020;;
  - b) in area "Ex Cattaneo" presenza dei soli operatori non alimentari tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 14:00 con una capienza massima di n.78 posteggi a far data da lunedì 22/06/2020;
- ✓ di consentire lo svolgimento del mercato rionale di "Piazzale Torino", che si tiene nella giornata del sabato come segue:  
dalle ore 08:00 alle ore 13:00 con n. 5 posteggi a far data da sabato 27/06/2020;
- ✓ di consentire lo svolgimento del mercato rionale di "Piazzale Caduti del Lavoro/Via Olevano", che si svolge nella giornata del martedì come segue:  
dalle ore 08:00 alle ore 13:00 con n. 3 posteggi a far data da martedì 23/06/2020;
- ✓ di sospendere su tutte le aree mercatali su aree pubbliche la vendita dei beni usati attinenti all'abbigliamento e alle calzature;
- ✓ che la riorganizzazione degli spazi di competenza dei Comuni, prevista dal richiamato allegato 1 all'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 12/06/2020, n. 566, al fine di consentire l'accesso in modo ordinato, evitando assembramenti di persone ed assicurando il mantenimento del distanziamento interpersonale, è ottenibile tramite l'individuazione dell'area del mercato e dei relativi percorsi con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei;
- ✓ di prevedere le seguenti prescrizioni generali a disciplina delle modalità di svolgimento e di frequentazione dei mercati comunali su area pubblica:
  - a) individuazione dell'area del mercato e dei relativi percorsi con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
  - b) corsie mercatali a senso unico;
  - c) informazione per garantire il distanziamento dei clienti: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti. distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;
  - d) verifica, mediante adeguati controlli, dell'utilizzo delle mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
  - e) individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
  - f) dovrà essere utilizzato il servizio igienico pubblico ubicato in Viale Matteotti.
- ✓ di prevedere le seguenti prescrizioni a carico del titolare del posteggio:



- g) pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
  - h) obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
  - i) messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
  - j) distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  - k) distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  - l) nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- ✓ di limitare gli effetti della presente ordinanza fino a tutto il 30/06/2020;
  - ✓ di pubblicare la presente ordinanza all'Albo *on line*, sulla Home Page del sito istituzionale

## ORDINA

**1. di consentire** di consentire lo svolgimento del mercato da parte degli operatori titolari di posteggio del mercato di Piazza Petrarca come segue:

- a) in Piazza Petrarca presenza dei soli operatori alimentari in tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 14:00 con n. 21 posteggi (compresi i produttori agricoli e i n. 2 posteggi isolati di Viale Matteotti/Allea interessata dalla nuova pista ciclopedonale) a far data da lunedì 22/06/2020;
- b) in area "*Ex Cattaneo*" presenza dei soli operatori non alimentari tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 14:00 con una capienza massima di n.78 posteggi a far data da lunedì 22/06/2020;

**2. di consentire** lo svolgimento del mercato rionale di "*Piazzale Torino*", che si tiene nella giornata del sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00 con n. 5 posteggi a far data da sabato 27/06/2020;

**3. di consentire** lo svolgimento del mercato rionale di "*Piazzale Caduti del Lavoro/Via Olevano*", che si svolge nella giornata del martedì come segue: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 con n. 3 posteggi a far data da martedì 23/06/2020;

**4. di sospendere** su tutte le aree mercatali su aree pubbliche la vendita dei beni usati attinenti all'abbigliamento e alle calzature;

**6. di prevedere** le seguenti prescrizioni generali a disciplina delle modalità di svolgimento e di frequentazione dei mercati comunali su area pubblica:

- a) individuazione dell'area del mercato e dei relativi percorsi con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
- b) corsie mercatali a senso unico;
- c) informazione per garantire il distanziamento dei clienti: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti. distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;



- d) verifica, mediante adeguati controlli, dell'utilizzo delle mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- e) individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- f) dovrà essere utilizzato il servizio igienico pubblico ubicato in Viale Matteotti7;

**7. di prevedere** a carico del titolare del posteggio:

- g) pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- h) obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- i) messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- j) distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- k) distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico
- l) nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

**8. di limitare** gli effetti della presente ordinanza fino a tutto il 30/06/2020;

**9. di pubblicare** la presente ordinanza all'Albo *on line*, sulla Home Page del sito istituzionale

**DISPONE**

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- a) Settore 4 – Cultura, Turismo, Suap e Commercio, Eventi e Brand per il rilascio delle conseguenti autorizzazioni;
- b) Settore 8 – Polizia Amministrativa, controlli e contenzioso per l'attività di presidio e controllo;
- c) Settore 6 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio, Espropri, Mobilità, per il funzionamento del Servizio igienico pubblico di Viale Matteotti;
- d) Settore S – Servizio Mobilità per la predisposizione degli atti relativi alla regolamentazione del traffico, la predisposizione della perimetrazione e della segnaletica

**AVVISA CHE**

Avverso il presente provvedimento è concesso ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

**Il Sindaco**  
**Mario Fabrizio Fracassi**

